

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Provincia di Como

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Articolo 1

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Olgiate Molgora, siti in Via Aldo Moro, sono costituiti da:

- campo da tennis
- campo calcio regolamentare
- campo calcio ridotto
- spogliatoi e annessi locali
- palestra polifunzionale

Articolo 2

Il Comune provvede alla gestione degli impianti di cui all'art. 1 direttamente o mediante concessione ad associazioni sportive, enti o società.

Articolo 3

In caso di concessione, mediante apposita convenzione, la gestione deve essere scevra da qualsiasi finalità di lucro o altra finalità, se non quella di consentire, potenziare e favorire l'attività sportiva in generale dei cittadini di Olgiate Molgora o suoi ospiti.

Articolo 4

E' vietata l'introduzione nel recinto degli impianti, di veicoli di qualsiasi genere. E' in ogni caso fatto salvo il

passaggio di veicoli e materiali su autorizzazione o per
necessità del Comune.

Articolo 5

Il pubblico che accede agli impianti, senza fare uso degli
stessi, deve sostare nelle zone consentite.

Articolo 6

L'uso degli impianti è soggetto a tariffe che saranno
determinate annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di
concessione le tariffe saranno proposte dal concessionario e
prima della loro applicazione, sottoposte alla preventiva
autorizzazione del Consiglio Comunale, al quale dovranno
essere rimessi anche i provvedimenti inerenti ogni loro
variazione, corredati da succinta relazione con l'indicazione
delle ragioni che li hanno motivati e tenendo conto della
finalità di cui all'art. 3.

Articolo 7

L'orario di uso normale degli impianti è determinato dalla
Giunta Municipale. In caso di concessione sarà determinato
dalla Concessionaria e trasmesso al Comune per conoscenza,
tenendo conto della finalità di cui all'art. 3.

Articolo 8

Il Concessionario è tenuto a versare a favore del Comune il
canone che sarà stabilito dalla apposita convenzione.

Articolo 9

Di norma, l'accesso del pubblico agli impianti sportivi è

gratuito. Resta salva la facoltà di organizzare speciali

manifestazioni con pagamento di biglietto di ingresso.

E' consentito, altresì, provvedere alla distribuzione di
alimenti e bevande.

Articolo 10

Ogni singola attrezzatura o impianto verrà usata soltanto ed
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sportive.

Sono, comunque, ammesse attività culturali e ricreative
compatibili con l'uso degli impianti.

Articolo 11

Il Comune non risponde di oggetti o valori smarriti
all'interno degli impianti e non si assume responsabilità per
eventuali incidenti agli utenti, ferma restando la
responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2053 del Codice
Civile.

Articolo 12

Per ottenere l'uso degli impianti, dovrà essere presentata
domanda al Comune e con congruo anticipo rispetto al giorno
previsto per l'utilizzo.

L'autorizzazione sarà accordata dalla Giunta Municipale, che
potrà anche negarla in caso di particolari necessità o motivi.

La Giunta Municipale autorizza in via prioritaria i seguenti
enti o gruppi:

-Scolaresche;

-Associazioni sportive locali;

-Gruppi di privati locali;

-Associazioni sportive dei Comuni limitrofi;

-Gruppi di privati di Comuni limitrofi;

A parità di precedenza si terrà conto dell'ordine temporale di arrivo delle domande.

Se gli impianti vengono dati in concessione è vietata la cessione in uso a terzi da parte del Concessionario, senza esplicita autorizzazione della Giunta Municipale.

Articolo 13

Le associazioni, società, gruppi o il Concessionario autorizzati all'utilizzo o alla gestione degli impianti sportivi, possono effettuare concessioni pubblicitarie all'interno degli stessi, salvo gli obblighi di polizia e fiscali.

Articolo 14

Il Comune si riserva, comunque, ogni più ampio controllo sull'utilizzo degli impianti sportivi o sulla eventuale concessione in uso degli stessi.

L'uso degli impianti si intende concesso nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalla convenzione, in caso di cessione in uso degli impianti.

Ottenuta la concessione all'uso, il Concessionario è tenuto ad ottemperare a quanto prescritto dalle autorità di P.S., dalla commissione di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e dalle norme vigenti in materia di polizia,

fiscali e assicurative.

Articolo 15

Per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature, l'onere del relativo ripristino o sostituzione sarà a carico del Concessionario.

Parimenti sono a carico del Concessionario danni a persone o cose che si dovessero verificare durante o in dipendenza dell'uso degli impianti, ferma restando la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 Cod. Civ.

Articolo 16

La concessione potrà essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza prevista dalla convenzione, con deliberazione del Consiglio Comunale, in caso di mancato o scarso scorgimento delle attività sportive o in presenza di gravi inconvenienti che compromettano la buona conservazione degli stabili comunali.

Articolo 17

La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi è a carico del Comune. In caso di concessione in uso, la parte ordinaria sarà accollata al Concessionario ed espressamente indicata nella apposita convenzione.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente regolamento, varranno le disposizioni di legge in materia.